



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 4 luglio 2019 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali



e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista l'ordinanza del 21 giugno 2019, n. 27/2019, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Giovanni GUIDA;

## FATTO

1. Con deliberazione del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2015 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data del 1° dicembre 2016, con deliberazione n. 232/2016/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2015 al 30 gennaio 2017, successivamente prorogato al 28 febbraio 2017, con deliberazione del 26 gennaio 2017, n. 3/2017/INPR.

1.1. Con deliberazione del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2016 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 14 settembre 2017, con deliberazione n. 131/2017/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2016 al 20 dicembre 2017.

2. L'Organo di revisione del Comune di Campli (TE) ha trasmesso, le relazioni ai rendiconti 2015, 2016 e 2017 mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 28 febbraio 2017, protocollo n. 865, in data 13 febbraio 2018, protocollo n. 387 e in data 30 marzo 2019, protocollo n. 1178.

2.1. Con nota istruttoria del 16 maggio 2019, protocollo n. 2227, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di Campli (TE) delucidazioni e documentazione integrativa in merito ai seguenti aspetti relativi ai questionari ai rendiconti di gestione 2015-2016 e al riaccertamento straordinario dei residui:

- Costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- Ripiano disavanzi;
- Gestione della liquidità;
- Debiti fuori bilancio e passività potenziali;
- Personale a tempo determinato ed incarichi;
- Piano razionalizzazione Partecipate ex art. 20 TUSP;
- Nota Informativa (art. 6, comma 4, DL. 95/2012).

2.2. Con nota del 6 giugno 2019, assunta in pari data al protocollo della Sezione n. 2510, l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.



## DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del



2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti (Corte cost. n. 18/2019 e n. 228/2017). Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di



situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

1.2. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016 e 2017 del Comune di Campi (TE) l'Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. La Sezione ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità; il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sull'andamento dei saldi della gestione di parte corrente e di parte capitale, sia in termini di cassa che di competenza, nonché sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria e sull'implementazione del nuovo sistema contabile armonizzato, in ordine, in particolare, agli effetti – anche sulle successive gestioni - dell'operazione di riaccertamento straordinario, alla data del 1° gennaio 2014 ( ente in sperimentazione), dei residui iscritti in bilancio al 31 dicembre 2013.

2.1. Con nota istruttoria del 16 maggio 2019, protocollo n. 2227, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di Campi (TE) delucidazioni e documentazione integrativa in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti di gestione 2015-2016-2017 e al riaccertamento straordinario dei residui. Con nota del 6 giugno 2019, assunta in pari data al protocollo della Sezione n. 2510, l'Ente ha dato riscontro alla richiesta istruttoria.

2.2. Occorre premettere che il Comune di Campi è un Ente in sperimentazione. Nell'esercizio 2013 l'Ente ha conseguito un avanzo di amministrazione pari ad € 548.843,46. Le procedure relative al riaccertamento straordinario dei residui sono state attivate all'01.01.2014. Dall'analisi della deliberazione di Giunta n. 181 del 21.08.2014, avente ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui al 1.01.2014 ex art. 14 DPCM 28/12/2011 e art. 9, comma 4, D.l. 31 agosto 2013, n. 102 (conv. Legge n. 124/2013)", è emerso che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui e degli obbligatori accantonamenti e risultando pari a zero il FCDE, il totale di parte disponibile al 31.12.2014 resti invariato e pari ad € 548.843,46. Con nota istruttoria n. 2777 del 16.05.2019, è stato chiesto all'Ente, tra l'altro, la trasmissione dei prospetti di calcolo del FCDE in sede di riaccertamento straordinario dei residui all' 01.01.2014. Il Responsabile del Servizio finanziario nel dare riscontro alle richieste istruttorie ha comunicato che: " in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2014, essendo ente in sperimentazione, dal primo anno, non si è provveduto, erroneamente, al calcolo del FCDE. In quell'occasione, si è curata maggiormente la reimputazione omettendo il calcolo del FCDE. Neanche il MEF, in quel periodo deputato al controllo del riaccertamento straordinario dei residui per gli enti



sperimentatori, ha mai trasmesso alcuna osservazione in merito. Si è ovviato a questa mancanza ricalcolando correttamente il FCDE nel rendiconto 2014, che si allega copia”.

	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE	
Incassi c/ residui	1.404.227,97	1.286.051,35	2.263.525,20	1.513.893,94	1.012.103,36	6.479.801,82	
Residui attivi iniziali	2.020.204,77	2.177.624,23	2.217.718,77	2.562.333,55	1.953.454,78	10.931.336,10	
Media semplice	69,51%	59,06%	56,97%	59,08%	51,81%	59,28%	40,72%
RESIDUI FINALI					746.515,56		
QUOTA FCDE					304.001,23		

2.3. Alla luce del ricalcolato accantonamento del FCDE all'01.01.2014 la parte disponibile è risultata pari ad € 244.842,23. L'annualità 2014 ha chiuso con un avanzo di € 2.531.168,35, che, a seguito degli obbligatori accantonamenti si conclude con una parte disponibile, positiva e pari ad € 55.542,24.

2.4. L'Ente ha chiuso l'esercizio 2015 con un avanzo di amministrazione di € 3.887.429,07 che a seguito degli obbligatori accantonamenti si riduce ad un disavanzo di amministrazione o parte disponibile negativa pari ad € 133.313,60.


Anche per le altre annualità in esame si evidenzia una parte disponibile negativa e pari rispettivamente a € 457.747,52 e € 384.926,49.

2.5. Con nota istruttoria del 16 maggio 2019, protocollo n. 2227, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di Campi (TE) delucidazioni e documentazione in merito al calcolo del FCDE anno 2015, 2016 e 2017 e al ripiano dei disavanzi. Con nota del 6 giugno 2019, assunta in pari data al protocollo della Sezione n. 2510, il Responsabile del Servizio finanziario ha specificato:

- " ... Per quanto riguarda i prospetti di calcolo del FCDE per gli anni 2015/2017 si trasmette quello del 2015. Per "gli anni 2016 e 2017 l'Ente, ai sensi de decreto ministeriale 20 maggio 2015 che ha apportato modifiche al calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità, ha optato per metodo semplificato così come evidenziato dalle successive tabelle”.



Residui attivi	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE	TOTALE RESIDUI CONSERVATI AL 31.12.2015	FCDE met. A	% rid	FCDE Minimo met. A)
residui complessivi all'1.01	1.615.893,57	1.906.706,58	1.427.237,03	1.314.725,97	1.325.312,85	7.589.876,00	1.018.894,34	574.100,59		315.755,32
riscossioni in c/residui al 31.12	881.876,61	973.038,81	767.378,46	440.502,56	336.538,88	3.399.335,32	36,55		55%	
percentuale di riscossione	54,58	51,03	53,77	33,51	25,39	44,79	43,65	56,35		
residui complessivi all'1.01	18.236,42	369,93	49.030,82	313.471,77	472.149,92	853.258,86	1.059.564,94	504.104,30		277.257,37
riscossioni in c/residui al 31.12	18.236,42	403,12	17.310,04	22.715,95	50.021,32	108.686,85	30,67		55%	
percentuale di riscossione	100,00	108,97	35,30	7,25	10,59	12,74	52,42	47,58		
Oneri permesso di costruire	0,00	0,00	7.122,20	0,00	18.253,80	25.376,00	48.994,26	3.782,48		2.080,37
riscossioni in c/residui al 31.12	0,00	0,00	7.122,20	0,00	15.435,32	22.557,52	39,60		55%	
percentuale di riscossione			100,00		84,56	88,89	92,28	7,72		
residui complessivi all'1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55%	
riscossioni in c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
percentuale di riscossione										
residui complessivi all'1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
riscossioni in c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
percentuale di riscossione										
residui complessivi all'1.01	7.529,94	7.899,39	19.050,04	11.020,16	10.006,81	55.506,34	8.755,96	21,88		12,03
riscossioni in c/residui al 31.12	7.529,94	7.899,39	19.050,04	11.020,16	9.881,81	55.381,34	99,56		55%	
percentuale di riscossione	100,00	100,00	100,00	100,00	98,75	99,77	99,75	0,25		
residui complessivi all'1.01	282.852,10	185.451,17	336.568,31	275.868,32	249.625,27	1.080.739,90	315.166,36	259.724,49		142.848,47
riscossioni in c/residui al 31.12	115.438,98	32.911,13	46.668,71	36.028,40	6.169,39	231.047,22	12,68		55%	
percentuale di riscossione	40,81	17,75	13,87	13,06	2,47	21,38	17,59	82,41		
							<b>2.451.900,62</b>	<b>1.341.733,74</b>	<b>55%</b>	<b>737.953,56</b>



<b>FCDE RENDICONTO 2016</b>		
FCDE al 31.12.2016		<b>€ 991.477,46</b>
FCDE 2016 stanziato in bilancio	€ 250.000,00	
FCDE AL 01.01.2016	€ 741.477,46	
<b>FCDE RENDICONTO 2017</b>		
FCDE al 31.12.2017		<b>€ 1.371.477,46</b>
ulteriore quota di accantonamento	€ 190.000,00	
FCDE 2017 stanziato in bilancio	€ 190.000,00	
FCDE al 01.01.2017	€ 991.477,46	

Per l'annualità 2015 il FCDE è pari ad € 737.953,56 in luogo dell'importo di € 741.477,46 che si evince dal questionario al rendiconto 2015 e dalla relazione dell'Organo di revisione. Per l'annualità 2017 tale valore è pari ad € 991.477,46 in luogo dell'importo di € 1.371.477,46 che si evince dal questionario al rendiconto 2017 e dalla relazione dell'Organo di revisione.

2.6. Giova preliminarmente ricordare, in merito alle corrette modalità di determinazione del fondo in esame, che questa Corte ha già più volte avuto modo di evidenziare (*ex plurimis* cfr. in particolare Sez. controllo Lombardia n. 120/2019/PRSE, di seguito riportata) con valutazioni pienamente condivise anche da questa Sezione, che non è corretto applicare il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a consuntivo abbattendo l'accantonamento al 36% (facoltà, al contrario, riconosciuta dal legislatore per il bilancio di previsione 2015), stante la *ratio* dell'istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità (analiticamente disciplinato dall'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 recante il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"). L'accantonamento a FCDE, infatti, ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che «sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione...», ma evitare che entrate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili, a bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio), mentre, a consuntivo, una **quota** di risultato di amministrazione è accantonato al FCDE.

Nel bilancio di previsione, in linea generale, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.





A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando «all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti», il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi.

Chiarita la *ratio* del FCDE e, conseguentemente, le modalità fissate "a regime" dal legislatore per calcolarne la consistenza sia a previsione sia a consuntivo, deve, altresì evidenziarsi che l'art. 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha integrato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 prevedendo che «con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo». In altri termini, il citato comma 509, limitatamente al bilancio di previsione, consente all'ente locale di scegliere se adeguarsi immediatamente o solo progressivamente alle prescrizioni del principio contabile in materia di FCDE.

Dunque, alla luce sia dell'argomento letterale (la norma da ultimo citata si riferisce solo al bilancio di previsione) sia della particolare rilevanza che ha l'istituto del FCDE nel sistema dei nuovi principi contabili (ossia scongiurare che spese esigibili possano trovare copertura finanziaria in residui attivi di difficile riscossione), si ritiene che negli esercizi 2015/16/17, la facoltà dell'ente locale di abbattere la consistenza del FCDE accantonata sul risultato di amministrazione non sia configurabile a consuntivo, quando l'ente medesimo opti per il metodo ordinario di calcolo.

D'altra parte, anche se l'espressione impiegata dal legislatore potrebbe essere fonte di equivoci interpretativi, per giungere ad una soluzione contraria (ossia di acconsentire un abbattimento della consistenza del fondo anche a consuntivo), non appare potersi invocare il DM 20.05.2015, che ha integrato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria aggiungendo l'inciso «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018 disciplinata nel presente principio» alla frase «(i)n sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio».

Infatti, il richiamato inciso deve riferirsi al secondo paragrafo introdotto dal medesimo D.M., laddove, dopo aver effettuato una precisazione sul riaccertamento straordinario, viene sancito che per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock



complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione, per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità».

In altri termini, si ritiene che l'inciso «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» vada riferito alla facoltà degli enti locali (per il quadriennio 2015-2018) di adottare il c.d. metodo semplificato per la costituzione del FCDE, non alla facoltà - prevista per il medesimo quadriennio - di abbattere (fino alle percentuali indicate per il bilancio di previsione) la consistenza del FCDE a consuntivo calcolato secondo il metodo ordinario.

Tale soluzione trova conferma nel tenore letterale dei successivi paragrafi del principio contabile in esame, laddove, in merito al metodo c.d. semplificato, si afferma che «in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019».

In conclusione, si ritiene che la locuzione «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» - inserita dal D.M. 20.05.2015 - debba intendersi riferita al metodo di calcolo c.d. semplificato (metodo di calcolo eccezionale rispetto a quello previsto "a regime" per il FCDE a consuntivo). Conseguentemente, per l'anno 2016, l'accantonamento del FCDE a rendiconto (calcolato con il metodo ordinario) non può fruire di un abbattimento fino alla misura percentuale indicata dal legislatore con espresso riferimento al bilancio di previsione. Resta inteso, sul piano generale, che, qualora l'ente si avvalesse del c.d. metodo semplificato, "l'importo definitivamente accantonato nel



bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce", è quello effettivamente stanziato nel bilancio di previsione che, come detto in precedenza, può giovare delle percentuali di abbattimento di cui si è sin qui detto.

2.7. Alla luce dei principi interpretativi ora richiamati emerge come, nel caso in esame, il metodo di calcolo adottato dall'ente per l'accantonamento a FCDE a consuntivo 2015 non appaia corretto. Più nello specifico, dai dati contenuti nelle tabelle sopra riportate, emerge chiaramente come sia stato applicato l'abbattimento al 55% determinando una sostanziale sottostima del fondo in esame. Per il 2015, infatti, l'applicazione del metodo ordinario avrebbe richiesto - sulla base dei dati comunicati dall'Ente e rappresentati nella tabella sopra riportata - un accantonamento pari ad € 1.341.733,74, a fronte di quello effettuato pari ad € 737.953,56; gli effetti di tale quantificazione appaiono - data la successiva scelta del metodo semplificato - potersi riflettere sugli esercizi successivi, rendendo necessario che l'Ente provveda ad una nuova valutazione della congruità del FCDE, nel primo documento contabile utile.

2.8. Tale criticità appare, in vero, significativa, tenuto conto di quanto di seguito evidenziato e della circostanza che, seppur con un lieve miglioramento nel 2017, il risultato di amministrazione appare negativo nel periodo considerato, come emerge dalla seguente tabella:

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
31.12.2015	-133.313,60
31.12.2016	-457.747,52
31.12.2017	-384.926,49

Sul punto, dunque, appare necessario che l'Ente adotti ogni necessaria misura correttiva a valere sull'esercizio attuale e l'Organo di revisione del Comune vigili sulla corretta quantificazione del FCDE.

2.9. In merito al ripiano del disavanzo, si evidenzia che con Deliberazione n. 15 del 16.06.2016 avente ad oggetto "Rendiconto 2015- Ripiano disavanzo" si è previsto: *di provvedere, ai sensi dell'art. 193 del D.L.gs. n. 267/2000 al ripiano del disavanzo di amministrazione di € 133.313,60, risultante dal rendiconto 2015, approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, così come indicato in premessa, che qui si intende riportata, utilizzando entrate e disponibilità di parte corrente non aventi specifica destinazione e non derivanti dall'assunzione di mutui. Di dare atto che la copertura dell'importo totale di € 133.313,60, avviene mediante variazione di bilancio di cui all'allegato A) .... di demandare in sede di verifica degli equilibri di bilancio un controllo riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.*



Cod. di Bilancio		Voce di bilancio Descrizione				Variazioni In aumento In diminuzione		Risultante
Delibera: 649 del 14/06/2016 Organo deliberante: PCC PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE								
2016	1101	Tit.	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	3.446.000,00	44.387,87	0,00	3.490.387,87
		Tipol.	101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	3.446.000,00	44.387,87	0,00	3.490.387,87
				Cassa	6.647.875,17	0,00	0,00	6.647.875,17
Totale Delibera: 649 del 14/06/2016 Organo deliberante: PCC PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE								
				Previsione	3.446.000,00	44.387,87	0,00	3.490.387,87
				Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	3.446.000,00	0,00	0,00	3.490.387,87
						44.387,87	0,00	
						0,00	0,00	
				Cassa	6.647.875,17	0,00	0,00	6.647.875,17
Cod. di Bilancio Voce di bilancio Descrizione								
Delibera: 649 del 14/06/2016 Organo deliberante: PCC PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE								
e zero per disavanzo Prog. 00 Programma zero per disavanzo								
				Previsione	0,00	44.387,87	0,00	44.387,87
				Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	0,00	44.387,87	0,00	44.387,87
				Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Delibera: 649 del 14/06/2016 Organo deliberante: PCC PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE								
				Previsione	0,00	44.387,87	0,00	44.387,87
				Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	44.387,87
						44.387,87	0,00	
						0,00	0,00	
				Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2018, avente ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del D, Ls. N. 267/00" si è previsto: di provvedere, ai sensi dell'art. 193 del D.L.gs. n. 267/2000 al ripiano del disavanzo di amministrazione di € 457.747,52, risultante dal rendiconto 2016, utilizzando le entrate e disponibilità di parte corrente non aventi specifica destinazione e non derivanti dall'assunzione di mutui... di dare atto che la copertura dell'importo avviene mediante variazione di bilancio... 2017 € 152.582,51 Economie di Spese, 2018 € 152.582,51 Entrate correnti, 2019 € 152.582,50 Entrate correnti". Con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 23.10.2018, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del D, Ls. N. 267/00" Delibera di provvedere, ai sensi dell'art. 193 del D.L.gs. n. 267/2000 al ripiano del disavanzo di amministrazione di € 384.926,49, risultante dal rendiconto 2017, copertura risulta già stanziata nelle annualità 2018/2019".



3. Nell'esercizio 2015 l'Ente, secondo quanto si evince dal questionario al rendiconto 2015 e dalla relazione dell'Organo di revisione, ha conseguito un equilibrio di parte corrente positivo e pari a € 1.950.854,14, ottenuto utilizzando l'avanzo di amministrazione non vincolato per € 69.940,30 e le "entrate diverse destinate a spese correnti per € 1.169.784,11".

Si osserva, tuttavia, che il Comune, negli anni 2013, 2014 e 2015 ha fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione di liquidità rispettivamente per € 437.506,84, € 1.610.000,00 € 1.169.784,11 come specificato nella risposta alla nota istruttoria del 16.05.2019. Quest'ultimo importo è stato erroneamente utilizzato per ottenere l'equilibrio di parte corrente, nella voce 'entrate diverse destinate a spese correnti'. L'anticipazione di liquidità, da contabilizzare nel titolo V delle entrate, cat. III, e nel titolo III delle spese, int. III, concorre alla somma delle entrate del titolo V (esclusa l'anticipazione di tesoreria) in sede di determinazione dell'equilibrio di parte capitale e, ogni anno, ne viene rimborsata una quota, creando un residuo passivo per la restante parte da restituire.

Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio. L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.

In conclusione nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del d.l. n. 35/2013 producono sul risultato di amministrazione, deve essere effettuata stanziando nel titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del Tuel. Viene quindi nuovamente ribadito il principio per cui tale fondo deve essere ridotto annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio. L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione deve quindi essere imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali.

La relativa copertura finanziaria va assunta sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.



3.1. Con nota istruttoria del 16 maggio 2019, protocollo n. 2227, questa Sezione di controllo ha conseguentemente richiesto al Comune di Campli (TE) delucidazioni e documentazione integrativa in merito alla costituzione del fondo per anticipazioni di liquidità. Con nota del 6 giugno 2019, assunta in pari data al protocollo della Sezione n. 2510, l'Ente ha dato riscontro alla richiesta istruttoria comunicando che: *"nel risultato di amministrazione al 31.12.2014 sotto la voce " Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui" è stata vincolata la somma di euro 2.042.835,45 pari alla somma concessa negli anni 2013 e 2014 al netto delle quote capitali restituite.*

- *Nel risultato di amministrazione al 31.12.2015 sotto la voce "Altri vincoli da specificare" è stata vincolata la somma di euro 3.152.851,34 pari alla somma totale concessa al netto delle quote capitali restituite.*
- *Nel risultato di amministrazione al 31.12.2016 sotto la voce "Fondo anticipazioni liquidità DL 35 de.1 2013 e successive 1210difiche e rifinanziamenti" è stata accantonata la somma di euro 3.059.909,78 pari alla somma totale concessa al netto delle quote capitali restituite.*
- *Nel risultato di amministrazione al 31.12.2017 sotto la voce "Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti" è stata accantonata la somma di euro 2.971.572,16 pari alla somma totale concessa al netto delle quote capitali restituite".*

3.2. La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato e alla luce di quanto sopra riscontrato ed esposto, evidenzia che l'equilibrio di parte corrente anno 2015 resta positivo, se pur di importo notevolmente inferiore e l'equilibrio di parte capitale resta invariato e negativo. La Sezione invita, altresì l'Ente alle conseguenti misure di adeguamento delle rappresentazioni contabili.

3.6. Nell'esercizio 2016 l'Ente, secondo quanto si evince dal questionario al rendiconto 2016 e dalla relazione dell'Organo di revisione, ha conseguito un equilibrio di parte corrente positivo e pari a € 8.751,34, che rimane positivo anche dopo aver scontato la quota annuale del ripiano prodotto dal disavanzo anno 2015 (pari ad euro 44.387,87). Si osserva, tuttavia, che:

- il Comune copre parte della spesa corrente con risorse eccezionali; dal prospetto sulle entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, riportato nella relazione dell'Organo di revisione, emerge, infatti, l'utilizzo di entrate eccezionali per la copertura di spese correnti per un importo complessivo pari a € 689.043,94 (Recupero evasione tributaria € 206.510,73, entrate eventi calamitosi € 482.533,21) con una differenza, rispetto all'ammontare delle spese correnti straordinarie (€ 53.790,00), pari a € 635.253,94;
- l'Ente ha utilizzato l'avanzo di amministrazione non vincolato per € 63.054,32;
- il Comune ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria, non totalmente restituita, per un importo pari ad € 382.130,83.



La Sezione, ricorda che ciascun ente locale, per erogare servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto di beni e servizi, pagamento del personale, rimborso dei mutui in ammortamento, etc.): principi di sana e corretta gestione impongono di assicurare la copertura di tali spese con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi straordinari.

L'utilizzo di risorse straordinarie e di parte capitale per il finanziamento della spesa corrente, sebbene nelle ipotesi consentite dalla norma, rappresenta un elemento di forte rischiosità per l'equilibrio di bilancio nei successivi esercizi, ove tale destinazione non sia più consentita dal quadro normativo.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che l'utilizzo di entrate diverse per la copertura di spese correnti, pur permesso entro determinati limiti percentuali di legge, non può che essere temporaneo, per il periodo necessario a ricondurre la situazione dell'Ente ad un ordinario equilibrio di parte corrente (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 281/2012/PRSE, n. 89/2014/PRSE, n. 226/2014/PRSE).

Tale criticità appare aggravata dalla circostanza che il Comune ha fatto significativo ricorso all'anticipazione di tesoreria, anche non restituita a fine esercizio. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di evidenziare l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, prevista dall'articolo 222 del Tuel, può avvenire nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento. Il ripetuto ricorso a tale strumento induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti e, invece, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese d'investimento).

Si invita, pertanto, il Comune ad adottare adeguate misure correttive volte ad assicurare, nella gestione, l'equilibrio di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio, anche provvedendo ad una revisione e riduzione della spesa corrente.

3.7. Nell'esercizio 2017 l'Ente, secondo quanto si evince dal questionario al rendiconto 2017 e dalla relazione dell'Organo di revisione, ha conseguito un equilibrio di parte corrente positivo e pari a € 42.955,69.

4. A chiusura dell'esercizio 2015, dopo le operazioni di riaccertamento straordinario (anno 2014) (all'1.01.2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011) e ordinario (al 31.12.2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011), il Comune di Campli (TE), relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:



- totale dei residui attivi pari a € 9.773.673 e totale dei residui passivi pari € 5.773.673, con una eccedenza dei primi sui secondi;
- residui attivi prodotti dalla competenza 2015 pari a € 6.090.259- con una percentuale di formazione dei residui 32,49% (incidenza dei residui 2015 sugli accertamenti di competenza 2015) - residui passivi prodotti dalla competenza 2015 pari a € 4.394.946 con una percentuale di formazione dei residui del 26,46% (incidenza dei residui 2015 sugli impegni di competenza 2015);
- residui attivi degli esercizi precedenti al 2015 pari a € 5.438.654 - con una percentuale di smaltimento dei residui del 28,30% - residui passivi pari a € 3.645.287 - con una percentuale di smaltimento dei residui del 56,28%.

4.1. A chiusura dell'esercizio 2016, dopo le operazioni di accertamento ordinario, il Comune di Campli, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:

- totale dei residui attivi pari a € 14.015.001,52 e totale dei residui passivi pari € 10.335.760,17, con una eccedenza dei primi sui secondi;
- residui attivi prodotti dalla competenza 2016 pari a € 5.533.773,48- con una percentuale di formazione dei residui 42,39% (incidenza dei residui 2016 sugli accertamenti di competenza 2016) - residui passivi prodotti dalla competenza 2016 pari a € 6.716.981,63 con una percentuale di formazione dei residui del 48,20% (incidenza dei residui 2016 sugli impegni di competenza 2016);
- residui attivi degli esercizi precedenti al 2016 pari a € 9.775.489,83 - con una percentuale di smaltimento dei residui del 11,02% - residui passivi pari a € 5.773.672,70 - con una percentuale di smaltimento dei residui del 36,71%.

4.2. A chiusura dell'esercizio 2017, dopo le operazioni di accertamento ordinario, il Comune di Campli, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:

- totale dei residui attivi pari a € 15.644.129,27 e totale dei residui passivi pari € 12.634.605,35, con una eccedenza dei primi sui secondi;
- residui attivi prodotti dalla competenza 2017 pari a € 3.722.243,88 - con una percentuale di formazione dei residui 22,92 % (incidenza dei residui 2017 sugli accertamenti di competenza 2017) - residui passivi prodotti dalla competenza 2017 pari a € 5.481.837,48 con una percentuale di formazione dei residui del 34,24% (incidenza dei residui 2017 sugli impegni di competenza 2017);
- residui attivi degli esercizi precedenti al 2017 pari a € 11.921.885,39 - con una percentuale di smaltimento dei residui del 14,54% - residui passivi pari € 3.018.711,37- con una percentuale di smaltimento dei residui del 29,20%.

Nel triennio in esame, per quanto riguarda i residui attivi, si osserva una percentuale di riscossione degli stessi piuttosto bassa nel 2015 (28,30%), in diminuzione nel biennio 2016-2017 (11,02% e 14,54%); si nota, di contro, una diminuzione significativa della percentuale di formazione dei residui attivi nell'anno 2017 (22,92%) sintomo di una ripresa delle riscossioni delle entrate.





4.3. Nonostante tali miglioramenti, intervenuti nel triennio 2015/2017, si rileva un volume consistente e crescente di residui attivi e di residui passivi sintomo di una difficoltà dell'Ente nell'applicazione della nuova disciplina contabile introdotta dal d.lgs. n. 118/2011. Come noto, il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni; ciò dovrebbe determinare un fisiologico contenimento degli stock dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o **pagate al termine dello stesso**.

4.4. A tali aspetti si aggiunge che, nel periodo considerato, l'Ente ha registrato una scarsa capacità di riscossione dell'evasione tributaria (dovuta anche alla condizione di Ente terremotato soggetto al combinato disposto normativo tra il D.M 01.09.2016 e l'art. 10 e 10bis, del D.L. 189/2016 e s.m.i in base al quale sono stati sospesi i termini dei versamenti ed egli adempimenti tributari per tutto l'anno 2016). Si osserva, inoltre, che l'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. In merito, l'Organo di revisione, a pag. 21 del questionario al rendiconto 2016, specifica che: *"in caso di superamento dei termini di pagamento non sono stati adottati specifici provvedimenti in quanto l'ente facendo parte del cratere sismico, ha avuto la sospensione di tutte le entrate tributarie che hanno provocato una forte riduzione dei flussi di incasso"*. Considerato lo status di Comune terremotato, la Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi, le eventuali ricadute in ordine alla tempistica dei pagamenti delle criticità in esame".

5. Significative criticità appaiono riguardare, come già anticipato, la gestione della liquidità. Il fondo di cassa a fine 2015 è pari a € 735.611,94 e rispetto al fondo cassa iniziale di € 808.515,56 ha subito un decremento, pari al 9,01%. Nel 2016 il fondo cassa finale risulta pari a zero mentre nel 2017, a seguito della ripresa delle riscossioni, si registra un fondo cassa pari ad € 1.000.536,34. Per quanto riguarda la consistenza della cassa vincolata il revisore dichiara, nella relazione allegata al questionario 2015, che esistono dei fondi vincolati da ricostituire al 31/12/2014 (€ 485.935,31) e al 31/12/2015 (€ 172.515,41). L'andamento della cassa vincolata dal 2013 risulta essere il seguente (ns. richiesta prot. n. 2777 del 16.05.2019 e risposta ente ns. prot. n. 2510 del 6.6.2019):

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Fondo di cassa iniziale	625.334,08	1.107.861,00	808.515,56	735.611,94	0,00
<i>di cui fondi liberi</i>					
<i>di cui fondi vincolati</i>	553.728,88	442.447,77	485.935,31	172.515,41	138.044,22
Fondi da ricostituire	442.447,77	485.935,31	172.515,41	138.044,28	418.222,20
<b>FONDI CASSA FINALE</b>	<b>1.107.861,00</b>	<b>808.515,56</b>	<b>735.611,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.536,34</b>



Tenuto conto che i dati riportati in tabella sono apparsi evidenziare un nuovo aggravamento della criticità in esame soprattutto nel 2016, anno in cui:

- è stata richiesta l'anticipazione di tesoreria, non totalmente restituita;
- il fondo cassa è pari a zero;
- presenza di fondi vincolati non ricostituiti, per € 138.044,28,

si è chiesto in sede istruttoria, di evidenziare l'andamento della cassa vincolata dal 2013 e di fornire le determinazioni del responsabile del servizio finanziario in merito.

5.1. Con nota del 6 giugno 2019, assunta in pari data al protocollo della Sezione n. 2510, il Responsabile del Servizio finanziario ha specificato l'andamento della cassa vincolata dal 2013, come da tabella precedente e fornito una sola determinazione del Responsabile de servizio finanziario avente ad oggetto: " *Quantificazione incassi vincolati al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 195 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.*"

5.2. Ciò posto, nel ribadire anche in riferimento all'annualità 2016 i principi sopra ricordati in ordine al corretto utilizzo dello strumento in esame, si ribadisce l'assoluta necessità che l'Amministrazione adotti misure idonee a limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria anche attraverso una riprogrammazione del bilancio dell'Ente, con scelte atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive e/o la riduzione delle spese correnti. Si osserva, inoltre, che il reiterato ritardo nei pagamenti, si riflette negativamente sull'*indicatore di tempestività dei pagamenti* e potrebbe determinare, come già anticipato, un aumento degli oneri per spese legali, interessi e rivalutazione monetaria per i ritardati pagamenti. Come sopra già indicato, va specificato che tale situazione è dovuta anche e soprattutto alla condizione di Ente terremotato soggetto al combinato disposto normativo tra il D.M 01.09.2016 e l'art. 10 e 10bis, del D.L. 189/2016 e s.m.i, in base al quale sono stati sospesi i termini dei versamenti ed egli adempimenti tributari per tutto l'anno 2016, provocando una forte riduzione dei flussi di cassa.

5.3. Ciò posto in merito alla criticità relativa all'utilizzo di risorse vincolate per la copertura delle spese correnti, con mancato ripristino della relativa quota di cassa vincolata, non può non richiamare i principi, al riguardo, fissati dalla giurisprudenza di questa Corte. Anche di recente (cfr. deliberazione Sez. reg. controllo Campania 59/2018/PAR), infatti, è stato evidenziato che « *a mezzo della provvista vincolata, contabilità finanziaria (declinata in entrate e spese) come la contabilità economica (declinata in costi e ricavi e correlate manifestazioni finanziarie) è in grado di rappresentare l'esito (l'output) dell'azione amministrativa, consente cioè di sapere se e quali sono stati gli "impieghi" delle fonti di finanziamento e, in modo correlato, se è stato realizzato lo scopo (in contabilità economica, l'oggetto sociale). Tali obiettivi vengono perseguiti tramite una disciplina di bilancio che deroga, parzialmente, al principio di unità (D.lgs. n. 118/2011, All. 1, § 2): come è noto, infatti, la "singola amministrazione pubblica è una entità giuridica*



unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate". La provvista (e la spesa) vincolata integra l'eccezione di cui all'ultimo paragrafo della norma citata. Segnatamente, per mezzo delle entrate e delle spese vincolate la contabilità pubblica consente di controllare (tramite il bilancio autorizzatorio) e rappresentare (tramite specifici obblighi contabili) la concreta realizzazione di un "programma" o di un obiettivo di spesa (da verificare a consuntivo), improntando la gestione non solo all'equilibrio (art. 81 Cost.), all'efficienza e all'economicità, bensì anche all'efficacia dell'azione amministrativa, cioè, vale a dire, alla verifica ed attuazione di specifici obiettivi di legge corrispondenti a programmi di spesa, ad opere e servizi (art. 97 Cost.). Si tratta, per tali ragioni di spesa il cui finanziamento è obbligatorio e prioritario e, di frequente, costituzionalmente necessario, in quanto sovente collegata ai livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma 2, lett. m Cost.). La manifestazione finanziaria di risorse (fonti) viene così posta in relazione diretta alla realizzazione di un determinato oggetto, vale a dire una spesa di particolare e primaria rilevanza; tale correlazione deve essere oggetto di rappresentazione in bilancio (di qui la deroga al principio di unità), a garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa. In buona sostanza, la disciplina di bilancio in materia di vincoli contabili costituisce uno dei punti focali del sistema, in quanto rende effettivo il bilanciamento di valori che, attraverso la legge, è stato effettuato, individuando spese primarie e obbligatorie per la pubblica amministrazione, e proprio in quest'ottica, è necessario che sia verificato il principio dell'equilibrio e l'effettiva provvista per la loro esecuzione (art. 97, comma 1 Cost.). Per altro verso, come si evince dallo stesso principio sopra citato, occorre distinguere destinazione "generica" (corrispondenti, sul risultato di amministrazione ai c.d. fondi destinati ad investimenti) e vincolo "specifico" corrispondente ai c.d. "fondi vincolati" (cfr. Sezione Autonomie n. 31/2015/INPR). Nel primo caso la destinazione opera solo in termini di saldo, in fase di ricostruzione degli equilibri complessivi (art. 97 comma 1 Cost.), richiedendo la legge (art. 187 TUEL e art. 42 D.lgs. n. 118/2011) la verifica, sul risultato di amministrazione, della congruità tra risorse destinate ad investimenti e spesa utilizzabilità in entrata di tali risorse (ove presenti o ripristinate tramite l'applicazione integrale del disavanzo) solo dopo il loro accertamento a consuntivo. Nel caso delle entrate "vincolate" la disciplina deroga invece in modo netto al principio di unità, infatti: a) da un lato, nel bilancio di previsione è possibile applicare la quota vincolata (ove corrispondente a risorse non ancora "consumate") a finanziamento della specifica spesa finanziata, anche se la stessa quota è ancora solo presunta (e non è stata "riaccertata" in sede di



consuntivo); per altro verso, b) affinché sia realizzato lo specifico programma di spesa (o addirittura opera o servizio) individuato per legge (art. 97-comma 2 Cost.), in fase di gestione e consuntivo, sussiste un obbligo costante di preservare la provvista ed eventualmente di ricostituirla; ciò al fine di evitare che al momento della successiva programmazione si debba constatare l'intervenuta "consumazione" delle risorse o anche solo una grave e stabile indisponibilità di cassa che possa determinare lo stallo o impedire la realizzazione dell'opera (ad esempio, per il rischio di andare incontro ad eccezioni di inadempimento da parte dei creditori ex art. 1461 c.c. ovvero per l'impossibilità di finanziare successivi stati di avanzamento dei lavori). Il vincolo impresso sulla risorsa, dunque, non riguarda solo il credito, ma, a maggior ragione, la provvista liquida che si forma a valle dell'incasso ed impone una speciale e sostanziale verifica degli equilibri, in particolare, chiede di verificare che le disponibilità di tesoreria ed i crediti siano capienti al lordo di tali vincoli, che devono all'uopo essere registrati man mano che si procede ad accertamento ed incasso. In proposito, giova evidenziare la necessità che tale equilibrio sussista non solo per competenza (delta tra debiti e crediti), ma anche per cassa, emerge da numerosi indici normativi. In primo luogo, l'art. 162, comma 1, TUEL, richiede che il bilancio di previsione, da approvare in pareggio, deve contenere sia le previsioni di competenza che quelle di cassa (sebbene limitatamente al primo anno); in secondo luogo, l'ordinamento contabile, nello specificare il tipo di equilibrio che il bilancio di previsione deve assicurare (art. 42, comma 1 D.lgs. n. 118/2011, art. 9 L. n. 243/2012, nonché art. 162 comma 6 TUEL) chiede espressamente che tale equilibrio sussista per cassa e si esprima in un "saldo" e in un fondo cassa finale "non negativo". Sebbene la cassa sia un bene della vita che per definizione può sussistere o mancare (esprimendo valori nulli o positivi), evidentemente, il Legislatore, così esprimendosi, ha ammesso che essa possa essere "virtualmente" negativa per effetto di eventi che possono avere eroso la sua consistenza "qualitativa", in base a specifici obblighi contabili. Tale equilibrio deve essere quindi "sostanziale" nel senso che, da un lato, deve essere assicurata la congruenza tra flussi di entrata e di uscita, dall'altro, la sua consistenza media deve essere tale da evitare un ricorso stabile a liquidità di terzi ovvero a risorse vincolate a specifici fini. Infatti, essendo la cassa, sostanzialmente, una grandezza di flusso, e potendo per sua natura registrare temporanei disallineamenti tra flussi in entrata ed in uscita, la contabilità pubblica ammette il temporaneo ricorso ad entrate ad altro destinate e alla anticipazione di tesoreria per tamponare fisiologici o imprevisi disallineamenti dell'esigibilità accertamenti e impegni (cfr. C. cost. n. 188/2014, con riferimento all'istituto eccezionale dell'anticipazione di tesoreria). Quando però il disallineamento non ha più carattere temporaneo e si manifesta come stabile, occorre attivare le specifiche misure di salvaguardia imposte dal precetto costituzionale dell'equilibrio di bilancio. La necessità di siffatte misure di salvaguardia va quindi valutata in base al tempo e alla dimensione dello squilibrio (Sez. Autonomie, n. 16/2012/INPR, spec. sezione prima, punto 3.3 e SRC



Campania n. 53/2016/PRSP). Infatti, l'art. 193 del TUEL stabilisce che: "Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6". Quindi, ove la mancata ricostituzione di entrate non sia dipendente da fatti contingenti od occasionali, ma risulti dovuta ad una strutturale deficienza di cassa nel tempo, l'ente è comunque obbligato a recuperare le risorse vincolate stabilmente mancanti con idonee misure correttive, per garantire che allo stanziamento e all'impegno di nuova spesa (primaria, obbligatoria e, come si è detto, spesso costituzionalmente necessaria) sia assicurata copertura effettiva nonché sostenibilità finanziaria (attraverso la necessaria liquidità e l'equilibrio di cassa). Ciò tanto più nell'attuale sistema dove non è infrequente che, a causa di frequenti e diffuse norme che consentono di spalmare il disavanzo in archi temporali dilatati, tale istituto non sia in grado di svolgere la funzione recuperatoria e di tutela degli equilibri che svolge nel sistema della contabilità finanziaria».

5.4. Alla luce dei predetti principi, appare evidente la criticità che connota la gestione in esame. In forza degli elementi istruttori raccolti, infatti, il disallineamento tra flussi di entrata e di uscita appare non aver più carattere temporaneo, occorrendo attivare specifiche misure di salvaguardia imposte dal precetto costituzionale dell'equilibrio di bilancio.

5.5. Conclusivamente sul punto, dunque, si invita l'Ente ad adottare le necessarie e, ormai, misure volte al riallineamento tra flussi in entrata e flussi in uscita, l'Ente adottare le necessarie misure conseguenti, agendo in chiave prospettica o per incrementare aliunde il flusso in entrata o razionalizzando la spesa corrente.

6. Il Collegio ritiene poi di dover richiamare l'attenzione dell'Ente ad una più corretta gestione, al fine di contenere le situazioni che determinano il ricorso allo strumento del riconoscimento di debiti fuori bilancio. In via preliminare occorre ricordare che il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta al di fuori delle norme di contabilità pubblica che regolano i procedimenti di spesa degli Enti locali. L'esistenza di tali passività comporta, inevitabilmente, che le esigenze di spesa dell'Ente risultino superiori rispetto ai finanziamenti stanziati, con la conseguente necessità, al fine di ripristinare l'equilibrio di bilancio, di reperire ulteriori mezzi di copertura. L'articolo 194 del Tuel individua, in modo tassativo, le tipologie di debiti fuori bilancio e le relative procedure di riconoscimento; ma, tuttavia, non esonera l'Ente dal definire una programmazione delle entrate e delle spese nel rispetto dei principi e delle regole contabili che disciplinano la formazione del bilancio. Nel 2015 il Comune di Campli (TE) ha debiti fuori bilancio da riconoscere per 553.815,72, di cui € 86.954,29 di parte corrente e € 466.861,43 in conto capitale, ed € 28.802,07 da riconoscere. Nel 2016 i debiti fuori bilancio ammontano ad € 19.427,84. Nella relazione



*l'Organo di revisione specifica che: " nel conto del tesoriere al 31.12.2016 non sono indicati i pagamenti per esecuzione forzata (...) la sistemazione di tale pagamento richiede il riconoscimento e finanziamento del debito di bilancio da sottoporre a Consiglio (..) il fondo cassa vincolata, non ricostituita è pari ad euro 138.044,28". Nel 2017 debiti fuori bilancio da riconoscere per € 79.152,34. Trattasi di criticità analoga a quella già rilevata dalla Sezione con deliberazione n. 254/2016/PRSE del 21 dicembre 2016 (esame del questionario al rendiconto 2014). L'Organo di revisione, nella Relazione al rendiconto 2017, attesta l'invio dei relativi atti di riconoscimento alla competente Procura della Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della l. n. 289/2002. Nella Relazione dell'Organo di revisione anno 2017, viene specificato che;" parte dei debiti fuori bilancio da riconoscere è stata riconosciuta e finanziata nel corso dell'esercizio 2018 per un importo pari ad € 36.402,46. La parte restante, pari ad € 42.749,88, rimane accantonata all'interno del fondo contenzioso del risultato di amministrazione". Con nota istruttoria del 16 maggio 2019, protocollo n. 2227, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di Campi (TE) delucidazioni e documentazione in merito ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio in esame, nello specifico, ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2016, la cui copertura sarebbe avvenuta con entrate vincolate. In sede di risposta istruttoria l'Ente ha chiarito che: "Ai sensi dell'art; 197, Comma 3 bis, dei TUEL, per le verifiche ai fini dell'utilizzo delle quote vincolate 'del risultato di amministrazione, si è preso come riferimento il 31 dicembre dell'anno precedente. Nell'anno 2015, anno precedente all'utilizzo dell'avanzo vincolato per DFB l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria mentre per quanto riguarda i fondi vincolati in tesoreria, questi al 31.12.2015 - erano stati ripristinati. In riferimento al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per l'anno 2016 la copertura non è avvenuta mediante utilizzo dell'avanzo non vincolato ma mediante utilizzo di apposito accantonamento al risultato di amministrazione per passività potenziali che erano state segnalate dagli uffici competenti. Per quanto riguarda le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio per gli anni 2015-2016 e -2017 esse erano state inviate alla Procura della Corte dei Conti. Si provvederà a breve ad integrare la seguente comunicazione per trasmettere a codesta spettabile Sezione copia delle stesse".*

6.1. Tanto premesso, giova ricordare che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel; pertanto, si raccomanda al Comune, di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione dei debiti in parola.

7. La Sezione, in fase istruttoria, ha, infine, rilevato la mancanza nel rendiconto della gestione sia 2015 che 2016 e 2017 dell'allegato relativo alla Nota informativa sulla verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le Società partecipate (art. 6, comma 4, d.l. n. 95/12). Il comune di Campi specifica che: *"la nota informativa sulla verifica dei crediti e debito reciproci tra l'Ente e le Società partecipate (...) è stata regolarmente allegata ai*



rendiconti 2015/2017. Per semplice dimenticanza tali prospetti non sono stati allegati ai questionari Siquel. Se ne trasmette, pertanto, copia allegata”.

7.1. Pur prendendo atto della motivazione adottata dall’Ente, si invita l’Ente a prestare la dovuta attenzione agli incombenti informativi sullo stesso gravanti e che sono fondamentali anche per il corretto e tempestivo esercizio dei poteri di controllo intestati a questa Sezione.

8. Con nota istruttoria del 16 maggio 2019, protocollo n. 2227, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di Campli (TE) delucidazioni in merito al personale a tempo determinato e all’eventuale conferimento di incarichi nel triennio in esame, dando conto del rispetto dei connessi vincoli di finanza pubblica.

8.1. L’Ente nella risposta istruttoria ha precisato che: “ per quanto concerne il triennio 2015-2017 l’Ente non ha conferito alcun incarico; per quanto riguarda il personale a tempo determinato la spesa relativa al triennio in esame risulta essere la seguente, tenuto conto del limite di spesa pari ad € 81.094,96.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personale a tempo determinato	0,00	26.846,30	36.159,54
Lavori interinale	39.381,92	39.696,40	29.772,30
Vigili stagionali	22.820,62	0,00	0,00
Integrazione ore LSU	16.756,22	12.977,95	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>78.959,76</b>	<b>79.520,65</b>	<b>73.342,06</b>

8.2. Nel prendere atto dei dati trasmessi, che confermano il rispetto dei parametri normativi, si invita l’Ente, in chiave prospettica, ad una corretta programmazione della gestione del personale, tenuto conto dell’utilizzo quasi integrale della propria possibilità di fare ricorso alle predette tipologie di lavoro a tempo determinato.

9. L’analisi condotta sul triennio 2015/2017 ha fatto emergere, altresì, le seguenti ulteriori criticità:

- approvazione tardiva del rendiconto di gestione anno 2015;
- mancato rispetto dei parametri deficitari n. 2 e n. 8, per l’esercizio 2015, dei parametri n. 1, 3, 4 e 9 per il 2016 e dei parametri n. 3 e 4 per il 2017;
- non è stata adeguatamente verificata, nel corso del 2015 l’evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi, secondo il criterio dell’esigibilità, coperti dal FVP determinato alla data del 1° gennaio 2015 causa di vincoli informatici;
- scarsa efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione per l’annualità 2015 e 2016. (criticità rilevata anche con delibera n. 254/2016/PRSE del 21.12.2016, relativa al questionario al rendiconto 2014). In merito, nel questionario al rendiconto 2016, l’Organo di Revisione specifica che: “in base al combinato disposto tra il D.M. 01/09/2016 e l’art. 48, commi 10 e 10bis, del



*D.L. 189/2016e s.m.i, sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per tutto l'anno 2016";*

- pignoramenti di somme di denaro presso il tesoriere, per il 2015;
- il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente locale e le sue società partecipate;<sup>1</sup>
- i dati contabili, rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'art. 1, co. 710, della l. n. 208/2015, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al co. 720, non corrispondono alle risultanze del Rendiconto di gestione. In merito l'Organo di revisione ha specificato che: *"L'Ente non ha concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto facente parte dei 131 Comuni colpiti dal terremoto nel 2016 (di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016";*
- le quote accantonate, nel 2017, per la copertura degli oneri da contenzioso in essere non sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. In merito l'Organo di Revisione ha specificato che: *"Non sono state accantonate quote per la copertura degli di oneri da contenzioso, l'Ente ha comunque accantonato un congruo stanziamento rispetto al valore del contenzioso pendente tra le voci di spesa, spese legali e spese di lite";*
- le quote accantonate, nel 2017, al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 552, legge n.147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, non risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi. In merito l'Organo di revisione ha specificato che: *"non sono state accantonate quote al fondo perdite partecipate pur avendo l'Ente il 2,27% della partecipata Ruzzo che nell'anno 2017 ha chiuso in perdita";*
- i dati contabili, rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, legge n. 232/2016, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, non corrispondono alle risultanze del Rendiconto di gestione. In merito l'Organo di revisione ha specificato che: *"Certificazione inviata con i dati del pre-consuntivo, rendiconto approvato in data 23/10/2018 con miglioramento del saldo";*

<sup>1</sup> Con nota istruttoria del 16 maggio 2019, protocollo n. 2227, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di Campoli (TE), tra l'altro, il Piano di Razionalizzazione partecipate ex. Art. 20 TUSP. Con nota di risposta ns. prot. n. 2510 del 06.06.2019, l'Ente ha trasmesso, la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 19.12.2018 avente ad oggetto: *"ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del TUSP."* È emerso che l'Ente ha partecipazione diretta nella Ruzzo Reti S.p.A (2,7%) che verrà mantenuta; Nel Consorzio Punto Europa Teramo società consortile S.r.l (1,39%) in alienazione; nelle società Montagne teramane e Ambiente S.p.a (7,10%) in alienazione.

Partecipazioni indirette, attraverso la Ruzzo Reti S.p.a nella IDROS S.r.l (70%) in liquidazione e completamente svalutata in bilancio; attraverso la società Montagne Teramane e Ambiente S.p.a. nella Teramo Ambiente S.p.a 8259 in mantenimento; attraverso il Consorzio Punto Europa SCARI nelle FLAG COSTA BLU (€ 500,00) in dismissione e nel GAL Gran Sasso Laga (€ 500,00) in dismissione.





- gli spazi finanziari acquisiti mediante i patti di solidarietà di cui ai commi 485 e seguenti, art. 1, legge n. 232/2016 e le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali di cui agli artt. 2 e 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 non sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare investimenti;
- i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati relativi al 2017 non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG. In merito l'organo di revisione ha chiarito che: "Non è stato inviato all'Ente il prospetto della Ruzzo s.p.a";
- i dati inviati dagli enti nella banca dati OOPP del Dipartimento del Tesoro non sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegata alla relazione sulla gestione (che è a sua volta un allegato al rendiconto). L'Organo di revisione ha fornito i seguenti chiarimenti: "I dati inviati nella banca dati non sono stati inseriti nella relazione sulla gestione al rendiconto";
- l'Ente non ha provveduto a completare la valutazione dei beni patrimoniali;
- nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto non si dà conto delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale; delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello Stato Patrimoniale iniziale e finali; delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia.

10. Infine deve rilevarsi come l'esame della gestione di cassa relativa agli esercizi successivi attesti anche per il 2018 il persistente utilizzo dell'anticipazione di tesoreria:

Mese - Anno	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
01-2018	0,00	0,00
02-2018	0,00	0,00
03-2018	440.004,86	226.607,10
04-2018	502.611,23	240.418,43
05-2018	490.007,42	965.597,98
06-2018	293.791,67	293.791,67
07-2018	474.831,41	151.238,79
08-2018	720.631,56	506.660,32
09-2018	405.584,40	335.390,90
10-2018	300.702,23	323.862,92
11-2018	461.067,53	517.311,65
12-2018	664.136,49	1.192.489,04
01-2019	0,00	0,00
02-2019	0,00	0,00



Mese - Anno	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
03-2019	0,00	0,00
04-2019	0,00	0,00
05-2019	0,00	0,00
06-2019	0,00	0,00

10.1. Ne deriva, come sopra già rilevato in ordine alle singole criticità esaminate, che l'Ente deve attivarsi per l'immediata attuazione di **misure** correttive volte, da un lato, a riportare a piena coerenza la rappresentazione contabile del proprio bilancio, dall'altro, a ristabilire l'equilibrio dello stesso, agendo in modo efficace o sul potenziamento delle entrate o sulla riduzione delle spese e contestualmente sulla corretta determinazione degli accantonamenti e sulla corretta, nonché ad assicurare, in chiave prospettica, una sana gestione finanziaria.

10.2. L'Ente provvederà a trasmettere copia dei provvedimenti adottati, corredati dalle valutazioni dell'Organo di revisione dell'Ente, entro 90 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione. Si rappresenta, sin d'ora, che in caso di mancata adozione di misure idonee, la Sezione si riserva di avviare la procedura di cui all'art. 148-bis Tuel, che può determinare l'adozione di una deliberazione che preclude l'attuazione dei successivi programmi di spesa di codesto Ente.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

#### **ACCERTA**

le criticità di cui in parte motiva

#### **INVITA**

- l'Ente a porre in essere adeguate misure correttive, dandone comunicazione a questa Sezione entro tre mesi dalla comunicazione della presente deliberazione;
- l'Organo di revisione a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere, informandone questa Sezione;

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di CAMPLI (TE).


Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.



Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 4 luglio 2019.


L'Estensore

Giovanni GUIDA



Il Presidente

Manuela ARRIGUCCI



Depositata in Segreteria il **- 5 LUG. 2019**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA

